



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO

in composizione monocratica nella persona del Referendario Elisa Borelli, ai sensi dell'art. 151 del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, **in esito all'udienza del 28 marzo 2024**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **31849** del registro di Segreteria promosso dal sig. **S. E.** (c.f.: OMISSIS), nato a OMISSIS e residente in OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele de Götzen del Foro di Venezia (c.f.: DGTGRL65S16L736Q - PEC: gabriele.degotzen@venezia.pecavvocati.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Venezia, Mestre, Viale Garibaldi, n. 1/i;

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO, costituitosi con memoria del Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per i servizi di ragioneria – Ufficio VII – Trattamento di pensione e previdenza;

I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – c.f.: 80078750587), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, alla via Ciriaco De Mita n. 21,

rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Guadagnino (c.f.: GDGNGL61P27Mo88U – PEC: avv.angelo.guadagnino@postacert.inps.gov.it), in virtù di procura generale alle liti;

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, Piazza San Marco, n. 63 - non costituito;

COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE DI SERVIZIO presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Presidente *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, Piazza San Marco, n. 63 - non costituito;

LETTO il ricorso introduttivo;

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

UDITI all'udienza del 28 marzo 2024, tenutasi con l'assistenza della dott.ssa Roberta Campolonghi, l'avv. Gabriele de Götzen, per il ricorrente, e l'avv. Angelo Guadagnino per l'INPS; costituito ma non presente il Ministero dell'interno; nessuno costituito e presente per le altre parti resistenti.

Premesso in:

FATTO

1. Con ricorso depositato presso la segreteria di questa Sezione in data 3 febbraio 2023, ritualmente notificato alle Amministrazioni convenute in data 15.02.2023, il sig. S. E., dipendente della Polizia di Stato, con il grado di sovrintendente, assegnato alla Questura di OMISSIS – Squadra Mobile, dopo aver prestato servizio presso l'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico nella Squadra Volante della Questura di OMISSIS dal 1998 ed essere stato destinato alle medesime mansioni dal 2004 fino al dicembre 2021 presso la Questura di OMISSIS, adiva questa Autorità Giudiziaria per il riconoscimento della

dipendenza da causa e/o concausa di servizio dell'infermità "ernia discale L5 S1 a sinistra", nonché per la sua ascrivibilità alla VIII (ottava) categoria di cui alla Tabella A annessa al d.P.R. n. 834/81 o alla diversa categoria che dovesse essere accertata in corso di giudizio, quale presupposto necessario ed inderogabile del diritto alla concessione e liquidazione della pensione privilegiata.

Al riguardo faceva presente che in data 12/10/2017 aveva presentato istanza, integrata il 06/06/2018, di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio (d.P.R. n. 461/2001, art. 2) e di equo indennizzo (L. n. 1094/1970 – d.P.R. 461/2001, artt. 2 e 7) della suddetta infermità e si sottoponeva a visita della Commissione Medica Ospedaliera di Padova, la quale, con verbale modello OMISSIS, giudicava la patologia ascrivibile alla Tabella B.

A seguito di detto accertamento, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, con delibera n. OMISSIS (posizione n OMISSIS) del 24/11/2021, dopo aver esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti, formulava il seguente parere: *"l'infermità "ERNIA DISCALE L5 S1 A SINISTRA" NON PUO' RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, trattandosi di infermità dovuta a fatti dismetabolico-degenerativi a livello delle articolazioni intervertebrali associate ad usura dei dischi cartilaginei intervertebrali. I processi artrosici sono da considerarsi prevalentemente sintomo del fisiologico invecchiamento, talvolta precoce, delle strutture articolari. Per quanto riguarda la localizzazione a livello rachideo, essi si estrinsecano nell'interessamento sia dei corpi vertebrali e delle articolazioni, che delle strutture dei dischi invertebrali e dei legami adiacenti. Sull'insorgenza e sul decorso di tali alterazioni, gli invocati eventi di servizio non si appalesano tali da assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinanti"*.

In conformità al suddetto parere, il Ministero dell'interno, con il decreto n. OMISSIS del OMISSIS, respingeva l'istanza del ricorrente, negando la dipendenza da causa di servizio.

La difesa del ricorrente, ritenendo ingiustificato il rigetto della domanda, sosteneva che la correlazione diretta in termini di nesso eziopatogenetico tra il servizio svolto e le infermità contratte emergeva chiaramente dalla perizia medico legale resa dal dott. Giacomo Fassina (medico chirurgo – specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni in Padova). A conferma di ciò depositava agli atti certificazioni mediche attestanti le condizioni di salute del proprio assistito.

Concludeva per l'accoglimento del ricorso e, quindi, anche previa disapplicazione del decreto del Ministero dell'interno nonché del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, per il positivo accertamento della dipendenza da causa e/o concausa di servizio dell'infermità da cui è affetto in funzione del futuro riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata, nonché dell'ascrivibilità di essa quanto meno alla VIII categoria di cui alla tabella A o alla diversa categoria che dovesse essere accertata in corso di giudizio, con ogni conseguente statuizione nei confronti delle Amministrazioni resistenti; spese e onorari rifusi; in via istruttoria, chiedeva che fosse disposta idonea C.T.U. ai fini del predetto accertamento, nonché disporsi l'acquisizione presso il Ministero dell'interno e presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale Tipo A di Padova dei fascicoli amministrativi relativi alla posizione del ricorrente; con ogni espressa riserva in rito, istruttoria e di merito.

2. Con decreto del 19/05/2023, l'udienza di trattazione del giudizio, già fissata per il giorno 13/06/2023, veniva rinviata, per esigenze organizzative dell'ufficio, all'udienza del 12 settembre 2023, alle ore 9:30.

3. Con memoria depositata il 23/05/2023, si costituiva l'INPS, il quale eccepiva, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedeva l'estromissione dal giudizio, ritenendosi totalmente estraneo alla fase dell'accertamento della dipendenza da causa di servizio, in quanto di competenza esclusiva dell'amministrazione presso la quale il

militare prestava servizio, e non essendo destinatario di alcuna domanda da parte del ricorrente.

In via subordinata, nel merito, nel rimettersi alle valutazioni medico-legale eventualmente empiute in corso di causa, evidenziava che, con provvedimento del 20/03/2023, era stata deferita alle Sezioni Riunite della Corte dei conti la seguente questione: *“se sia ammissibile, ai sensi dell’art. 153 c. 1 lett. b) c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con cui l’interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio – ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito – e non abbia, tuttavia, presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata”*. Ritenendo la questione rilevante ai fini della decisione della controversia, domandava il differimento dell’udienza di discussione fissata per il 13 giugno 2023 in attesa della pronuncia delle Sezioni Riunite.

Chiedeva, quindi, decidersi secondo giustizia sulle domande svolte dal ricorrente nei confronti del Ministero dell’interno e del Ministero dell’Economia e delle Finanze; con vittoria di spese, oltre accessori di legge.

4. In esito all’udienza del 12 settembre 2023, il Giudice, ritenuto che le eccezioni formulate dall’INPS potessero essere decise unitamente al merito, pronunciava l’Ordinanza n. 23/2023, con la quale disponeva, in considerazione della natura squisitamente tecnica della questione, un supplemento istruttorio per acquisire il parere del Collegio Medico Legale del Ministero della difesa – Sezione Speciale presso la Corte dei conti (C.M.L). Il C.M.L., previo esame di tutta la documentazione sanitaria ed amministrativa afferente al ricorrente e previa, occorrendo, acquisizione presso pubblici uffici e amministrazioni degli ulteriori atti e documenti necessari all’esecuzione dell’incarico, nonché visita diretta, alla presenza di

medici specialisti, dell'interessato, doveva far conoscere il proprio motivato avviso sul seguente quesito: *“se sussista o meno un rapporto di causalità o di concausalità efficiente e determinante tra l'infermità "ernia discale L5 S1 a sinistra" ed il servizio prestato dal ricorrente, alla data dell'istanza (12.10.2017), precisando, in caso affermativo, la categoria di ascrivibilità a pensione”*. Con la medesima ordinanza, veniva fissata l'udienza per la discussione della causa per il giorno 28 marzo 2024, ore 9:30.

5. In data 9 febbraio 2024 il C.M.L. trasmetteva al ricorrente, all'I.N.P.S. e al Ministero dell'interno il parere preliminare, con richiesta di far pervenire eventuali note e/o osservazioni entro il 24 febbraio 2024.

6. In data 26 febbraio 2024 il C.M.L. depositava presso la segreteria di questa Sezione giurisdizionale il proprio parere definitivo prot. n. 7560 del 26 febbraio 2024.

7. Con comunicazione del 13 marzo 2024, trasmessa tramite posta elettronica certificata alla segreteria di questa Sezione, il Ministero dell'interno, nel rappresentare che non risultava pervenuto il ricorso proposto dal sig. S., del quale si era avuto conoscenza soltanto con il parere della Sezione Speciale del Collegio Medico Legale, pregava di voler far conoscere se il ricorso fosse stato notificato direttamente all'Avvocatura distrettuale dello Stato e se la stessa si fosse costituita in giudizio per conto del Ministero.

8. Con memoria depositata il 15 marzo 2024 il ricorrente, anche sulla base del parere emesso dalla Sezione speciale del Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti in Roma, insisteva per l'accoglimento del ricorso.

9. Il Ministero dell'interno depositava in data 25 marzo 2024 una memoria, con la quale, premesso di aver avuto conoscenza del ricorso soltanto con il parere della Sezione Speciale del Collegio Medico Legale, evidenziava la correttezza del proprio operato secondo la normativa vigente (d.P.R. n. 461/2001), poiché la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell'equo indennizzo era stata respinta, con decreto

ministeriale n. OMISSIS, in conformità al parere negativo del Comitato di Verifica per la Cause di Servizio, che avrebbe esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti.

Rilevava, in proposito, il Ministero che l'amministrazione è tenuta a recepire i pareri espressi dal Comitato, il quale, per la particolare competenza tecnica dei suoi componenti, esprime un giudizio conclusivo sulla vicenda sottoposta al suo esame, che non può essere confutato né surrogato da eventuali diverse conclusioni risultanti da perizie, relazioni e/o certificazioni mediche di parte (cfr. Consiglio di Stato, sez. I, parere n. 1409/2011).

Al riguardo, l'Amministrazione precisava, altresì, che, nella fattispecie in esame, il giudizio espresso dall'organo tecnico era attendibile, congruo e adeguatamente motivato, nonché privo di elementi di irragionevolezza o di illogicità, risultando illustrate in modo esaustivo le ragioni tecnico-sanitarie che lo hanno indotto ad esprimersi negando la dipendenza da causa di servizio dell'infermità del ricorrente.

A riprova della completezza dell'attività istruttoria sottostante al provvedimento impugnato, il Ministero evidenziava che erano stati acquisiti e adottati gli atti endoprocedimentali all'uopo necessari (tra cui: foglio matricolare, rapporti informativi del caso, verbali della Commissione Medica Ospedaliera e parere del Comitato di Verifica per la Cause di Servizio), nonché sottoposti al giudizio del Comitato i documenti (sanitari ed amministrativi) e le informazioni idonei a consentire un'adeguata valutazione dei servizi svolti dal ricorrente.

Con riferimento al beneficio dell'equo indennizzo, oggetto del decreto ministeriale impugnato, l'Amministrazione chiedeva che, qualora venisse accolto il gravame e accertata la dipendenza da fatti di servizio dell'infermità oggetto del contenzioso, fosse valutato quanto disposto dalla sentenza 17 settembre — 21 ottobre 2014, n. 22297 della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, fermo restando che un'eventuale pronuncia in

ordine alla dipendenza da causa di servizio della patologia poteva trovare applicazione soltanto ai fini della pensione privilegiata e non dell'equo indennizzo, tenuto conto della cessazione del ricorrente dal servizio nel 2026 per limiti di età.

10. All'odierna udienza, l'avv. De Gotzen, per il ricorrente, dopo aver fatto presente che l'equo indennizzo non è stato chiesto, ha richiamato l'intervenuta pronuncia delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti n. 12/2023 del 17/08/2023, che risolve ogni questione relativa all'ammissibilità del ricorso da parte di personale ancora in servizio. Ha, quindi, concluso per l'accoglimento del ricorso. L'avv. Guadagnino, per l'INPS, dopo aver confermato che l'equo indennizzo non rientra nell'oggetto del presente giudizio, ha preso atto sia delle risultanze della relazione peritale che della recente sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 12/2023, rimettendosi alla decisione del Giudice.

La causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

I. In primo luogo, va dichiarata la contumacia del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Comitato di verifica per le cause di servizio, ai quali il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza risultano ritualmente notificati presso la competente Avvocatura Distrettuale dello Stato, e nei cui confronti, peraltro, non si intravedono profili di legittimazione passiva, in quanto i pareri resi dal predetto Comitato, incardinato presso il M.E.F., hanno natura endo-procedimentale e sono, quindi, privi di portata immediatamente lesiva (cfr., in questo senso, Corte conti, Sez. Campania, sent. n. 114/2024; Sez. Puglia, sent. 225/2023; Toscana, sent. n. 146/2023).

II. Preliminarmente, rileva questo Giudice che la costituzione in giudizio del Ministero dell'interno è avvenuta in data 25 marzo 2024 e, quindi, dopo la scadenza del decimo giorno antecedente l'udienza, in violazione di quanto disposto dall'art. 156, comma 1, c.g.c..

Sul punto, si evidenzia che l'art. 417-bis c.p.c., richiamato dall'art. 158, comma 2, c.g.c., nello stabilire che, limitatamente al giudizio di primo grado, le amministrazioni pubbliche possono stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti, subordina, relativamente alle amministrazioni statali, tale facoltà a puntuali adempimenti dell'Avvocatura dello Stato, confermando, in tal modo, che alle predette amministrazioni continuano ad applicarsi le disposizioni sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato. Per gli atti istitutivi di giudizi, l'art. 11 del R.D. n. 1611/1933 ("Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato") stabilisce che essi, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, devono essere notificati alle amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente.

Orbene, nel caso di specie, il ricorrente ha depositato nella segreteria della Sezione la prova dell'avvenuta notifica, corredata della ricevuta di consegna, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al Ministero dell'interno, in persona del Ministro p.t., presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia in data 15 febbraio 2023 e, quindi, entro il termine di dieci giorni dalla data di comunicazione del decreto ai sensi dell'art. 155, comma 2, c.g.c..

Pertanto, appurata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, si rileva la tardiva costituzione in giudizio del Ministero dell'interno, con decadenza dalla possibilità di proporre le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e le eventuali domande in via riconvenzionale ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.g.c. (*ex plurimis*, I Sez. App., sent. n. 503/2022; Sez. Giur. Campania, sent. 16/2023; Sez. Giur. Marche, sent. n. 148/2018).

III. Va scrutinata, ancora in via pregiudiziale, in quanto relativa alla regolarità del contraddittorio, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva - con correlativa istanza di estromissione dal giudizio – sollevata dall'INPS nella memoria di costituzione.

Tale eccezione non può trovare accoglimento, posto che sussiste un interesse del ricorrente a rendere opponibile all'Istituto previdenziale, competente a liquidare l'eventuale futuro trattamento pensionistico maggiorato, la sentenza che accerti la dipendenza da causa di servizio dell'infermità sofferta, considerati gli evidenti riflessi che ciò avrebbe sul riconoscimento del diritto al trattamento privilegiato (in tal senso, *ex pluribus*, cfr. Corte conti, Sez. giur. Emilia-Romagna, sent. n. 9/2024; Sez. giur. Sardegna, sent. n. 40 del 23.3.2017).

Peraltro, come chiarito da autorevole orientamento della giurisprudenza contabile in casi in cui il richiesto riconoscimento configurava presupposto del diritto a pensione privilegiata, l'Istituto previdenziale, con la evocazione in giudizio, ha potuto spiegare le proprie argomentazioni per impedire il riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, ciò che non avrebbe potuto fare, in caso di estromissione dal processo, nell'eventuale e successivo procedimento per il conseguimento del diritto alla pensione privilegiata (cfr. Sez. III app., sent. n. 203/2020).

IV. Va, quindi, disattesa, in via preliminare, l'eccezione di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., sollevata dall'I.N.P.S., che, nella memoria di costituzione, ha chiesto il differimento dell'udienza di trattazione del giudizio in attesa della pronuncia delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, per la rilevanza, ai fini della decisione della controversia, della questione di massima ad esse rimessa in data 20/03/2023.

Occorre, a tal proposito, richiamare la recente pronuncia delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 12/2023/QM del 17 agosto 2023, che, a seguito di un lungo dibattito giurisprudenziale sull'argomento, ha risolto il conflitto interpretativo esprimendosi sulla

questione di massima: *“se sia o no ammissibile, ai sensi dell’art. 153 c. 1 lett. b) c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con cui l’interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio – ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito – e non abbia, tuttavia, presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata”*.

Le Sezioni Riunite hanno, quindi, enunciato il seguente principio di diritto: *“è ammissibile, ai sensi dell’art. 153 c. 1 lett. b) c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con cui l’interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio – ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito – e non abbia, tuttavia, presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata”*.

Pertanto, dovendo questo Giudice uniformarsi al predetto principio, il ricorso all’odierno esame va considerato ammissibile, posto che il ricorrente, a fronte del provvedimento dell’Amministrazione di rigetto della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità da cui è affetto, ha chiesto, in sede giudiziale, una pronuncia di accertamento di tale dipendenza, quale presupposto necessario e inderogabile del diritto al futuro riconoscimento della pensione privilegiata.

V. Venendo al merito, nella fattispecie all’odierno esame, occorre stabilire, mediante la richiesta di parere al C.M.L. presso il Ministero della difesa: *“se sussista o meno un rapporto di causalità o di concausalità efficiente e determinante tra l’infermità "ernia discale L5 S1*

a sinistra” ed il servizio prestato dal ricorrente, alla data dell’istanza (12.10.2017), precisando, in caso affermativo, la categoria di ascrivibilità a pensione”.

In esito all’istruttoria, ritiene questo Giudice che il ricorso sia fondato e meriti l’accoglimento, atteso l’esito agli accertamenti tecnico-sanitari disposti nel presente giudizio.

Come già evidenziato in fatto, il C.M.L., incaricato da questo Giudice, ha preso in esame tutta la documentazione in atti, comprensiva di copia del foglio matricolare, copia degli elementi informativi redatti dal Dirigente della Questura di Treviso in data 28/12/2017 e dell’ulteriore documentazione utile a ripercorrere, nel dettaglio, la “*storia clinica*” del ricorrente, e ha dato atto del rispetto dell’*iter* procedimentale imposto dall’Ordinanza n. 23/2023, chiarendo le ragioni, che si ritengono condivisibili, per le quali non è stato ritenuto necessario, per il caso di specie, l’affiancamento con lo specialista di branca relativo alle infermità/menomazioni in discussione.

Ebbene, quanto al primo quesito in merito alla dipendenza da causa di servizio della lamentata infermità, il C.M.L. ha evidenziato che: *“Riguardo al caso posto all’attenzione occorre precisare che esso è stato ed è caratterizzato a tutt’oggi, da una sintomatologia particolarmente debilitante, con blocco articolare protratto nel tempo e limitazione alla vita quotidiana e di relazione, di modo che, al fine di favorire il recupero di una qual certa dignità quotidiana, il ricorrente si sottopose ad un primo intervento chirurgico di erniectomia, condotto presso il reparto di neurochirurgia di Belluno in data 09/06/2017. Dopo un periodo finestra, caratterizzato da un relativo benessere, seguì una importante recrudescenza, tale da comportare una revisione discale eseguita presso il medesimo nosocomio circa 6 mesi dopo, in data 30/10/2017. Allo stato attuale, come riscontrato alle O.P. tenutesi presso codesto Collegio in data 23/01/2024, permane una discreta limitazione funzionale di modo che gli esiti della infermità/menomazione possano*

definirsi, stabilizzati. Orbene, esaminata l'infermità posta all'attenzione, occorre a tal punto di trattazione, correlare tale menomazione con le prestazioni mansionali espresse dal ricorrente nel corso degli anni, al fine di verificare se il servizio svolto nel tempo e la qualità dello stesso, abbiano posseduto quella magnitudo sufficiente, espressa come capacità lesiva, utile sotto il profilo medico legale ad esprimere un raccordo quantomeno concausale, valido ed efficiente, nel determinismo della malattia erniaria residuata. Alla lettura del fascicolo posto all'attenzione è possibile verificare che il S. venne impiegato per almeno 20 anni a servizio esterno di soccorso pubblico presso la Sezione Volanti, prima di Padova (reparto mobile) quindi di Milano e Treviso. Nello specifico, scorrendo il foglio matricolare, appare evidente come l'attività prestata nel corso degli anni sia stata caratterizzata da un notevole impatto traumatologico a carico dello scheletro assile e degli arti, con politraumi subiti a carico del rachide cervicale e policontusioni ripetute nel corso degli anni, non sottacendo i continui microtraumi correlati all'attività di pattuglia espressa su volanti nel corso dei ripetuti turni diurni e notturni. Appare evidente a questo punto di trattazione, contrariamente al diniego relativo al riconoscimento del nesso causale espresso nel parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (CVCS), (delibera n. OMISSIS /posizione n. OMISSIS) che tale infermità verificatasi, non può essere semplicisticamente correlata ad un meccanismo dismetabolico-degenerativo connesso all'età, ossia al fisiologico invecchiamento delle strutture di sostegno, dei corpi vertebrali e delle articolazioni come dei legamenti adiacenti. Quanto sopra poiché appare evidente e comprovato che le attività svolte per qualità e quantità dell'insulto meccanico subito, protrattosi nel tempo circa ventennale e secondario alle mansioni svolte, abbiano contribuito alla determinazione del danno rachideo residuato, soddisfacendo appieno i criteri quali/quantitativo, modale e cronologico, validando in tal modo il nesso causale e

quindi la SI dipendenza da causalità di servizio della infermità/menomazione di cui al presente giudizio diagnostico”.

Premesso quanto sopra esposto, il C.M.L. ha concluso che: *“sussiste rapporto diretto di causalità valido, efficiente e determinante tra l’infermità “ernia discale L5 S1 sinistra con sofferenza radicolare recidivata e trattata con erniectomia e successiva revisione discale” ed il servizio prestato dal ricorrente. Tale infermità/menomazione è da ascrivere alla 8^ categoria di tabella A e decorrenza a far data dall’istanza prodotta (12.10.2017)”.*

Questo Giudice reputa pienamente condivisibile il parere dell’organo di consulenza sopra richiamato, sottoposto anche alla cognizione preliminare delle parti al fine di acquisire osservazioni e/o controdeduzioni, e non ravvisa che vi siano motivi per discostarsene.

Il parere, infatti, risulta ampio ed analitico, congruamente motivato, oltrech  sorretto da pertinenti e coerenti considerazioni medico-legali e da dati sanitari e clinici rilevabili dagli atti di causa di sicura affidabilit  e rigore scientifico. In quanto tale, si appalesa pienamente convincente e persuasivo, per cui si rinvia alle argomentazioni ivi contenute *“per relationem”* ad integrazione della presente motivazione (Cass., Sez. I, n. 6144/2012; n. 5148/2011; n. 9379/2011; n. 282/2009; n. 10222/2009 e n. 18668/2007).

In particolare, il parere appare convincente e ben motivato, ad avviso di questo Giudice, nella parte in cui evidenzia come l’attivit  prestata nel corso degli anni sia stata caratterizzata da un notevole impatto traumatologico a carico dello scheletro assile e degli arti, con politraumi a carico del rachide cervicale, policontusioni ripetute nel corso degli anni e continui microtraumi correlati all’attivit  di pattuglia svolta su volanti nel corso dei ripetuti turni diurni e notturni.

Questo Giudice ritiene, pertanto, condivisibili le considerazioni circa i precedenti di servizio del ricorrente, che sono stati adeguatamente esaminati dal C.M.L.. Secondo il C.M.L., infatti, appare evidente e comprovato che tali attivit  abbiano contribuito alla determinazione del

danno rachideo residuo, soddisfacendo appieno i criteri (quali-quantitativo, modale e cronologico) e così validando il nesso causale tra il servizio prestato e l'infermità/menomazione oggetto del giudizio diagnostico.

Per le motivazioni sopra esposte, il ricorso merita accoglimento nei seguenti termini: l'infermità *“ernia discale L5 S1 a sinistra CON sofferenza radicolare recidivata e trattata con erniectomia e successiva revisione discale”* è da riconoscersi dipendente da causa di servizio a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 12.10.2017, esclusivamente in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio (Cass. civ., Sez. lavoro, sent. 21/10/2014, n. 22297), ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito.

È accoglibile, altresì, la domanda riguardante l'ascrivibilità della patologia alla categoria 8[^] della Tabella A annessa al d.P.R. n. 834/1981 a far data dall'istanza prodotta (12.10.2017), secondo le motivazioni del C.M.L., condivise da questo Giudice.

VI. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione al principio di gratuità posto, per le cause previdenziali, dall'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533; principio al quale la giurisprudenza di questa Corte attribuisce carattere di generalità (*ex multis*, Corte dei conti, Sez. I d'App., sent. n. 76 del 10.2.2016).

La complessità e l'assoluta novità della questione trattata, che ha richiesto approfondimento istruttorio che ne consentisse una ponderata decisione, rappresentano motivi sufficienti per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti costituite, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per il Veneto, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed

eccezione, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso, nei termini di cui in motivazione.

Nulla per le spese di giustizia.

Spese di lite compensate.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 28 marzo 2024.

GIUDICE MONOCRATICO

Elisa Borelli

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 15/04/2024

Il Funzionario preposto

D.ssa Chiara Grella

f.to digitalmente

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti private e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

Il Giudice

Elisa Borelli

f.to digitalmente

In esecuzione di quanto disposto dal Giudice, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi delle parti interessate.

Il Funzionario Preposto

D.ssa Chiara Grella

f.to digitalmente